

Società semplice e comunione di godimento

Società - in genere - differenze dalla comunione - tipi di società - indicazione negli atti e nella corrispondenza - società semplice e comunione di godimento - differenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23952 del 02/10/2018

>>> La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23952 del 02/10/2018